

TRIBUNALE DI PAVIA

Sez. Lavoro

RICORSO EX ART. 414 c.p.c.

Promosso dal

Sig. Angelo Izzo, nato a Cellole (CE) il 20.07.1970, c.f. ZZINGL70L20I676T e residente in Formia (LT), Via Rotabile n. 58/b, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Arduini del foro di Latina (c.f. RDNMHL83H48I712I; tel/fax 0773.601290; pec: avvarduinimichela@pec.it), giusta procura da separato atto, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Latina, Viale P. L. Nervi, 188/G e presso l'indirizzo telematico avvarduinimichela@pec.it;

- *ricorrente* -

CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76, (c.f. 80185250588) rappresentato, difeso e domiciliato per legge presso Avvocatura distrettuale dello Stato, codice fiscale 97021490152, con sede in Milano (MI) alla via Freguglia n.1, indirizzo pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;

- **Ufficio scolastico regionale per la Lombardia**, (c.f. 97254200153), in persona del direttore generale p.t., con sede in Milano (MI) alla via Polesine n.13, indirizzo pec: drlo@postacert.istruzione.it e domiciliato per legge presso Avvocatura distrettuale dello Stato, codice fiscale 97021490152, con sede in Milano (MI) alla via Freguglia n.1, indirizzo pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;

- **Ufficio scolastico Ambito Territoriale per la provincia di Pavia**, (c.f. 80003800184), in persona del dirigente p.t., con sede in Pavia, Piazza Italia n. 4, indirizzo pec: usppv.contenzioso@postacert.istruzione.it.

- *resistenti* -

PREMESSO IN FATTO

Il ricorrente in data 25.06.2024 ha presentato domanda di aggiornamento (aspirante già incluso ma con inserimento di altri nuovi titoli) della graduatoria di III° fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto finalizzato alle supplenze temporanee per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ATA – profili di



Assistente Amministrativo e Collaboratore scolastico e domanda di primo inserimento per il profilo di Operatore Scolastico, valevoli per il triennio 2024/2027, ex D.M. n. 89 del 21 maggio 2024 [\(all. 2\)](#), indicando quale scuola di destinazione e trattamento dell'intera domanda l'I.C. Pavia Via Acerbi in Pavia, nonché le singole scuole per ogni profilo, tutte collocate nella provincia di Pavia. [\(all. 3\)](#)

Tale ultima circostanza determina la competenza territoriale del tribunale adito, poiché il ricorrente fino ad oggi non ha sottoscritto nessun contratto con la pubblica amministrazione resistente, e trovano applicazione gli artt. 18 e 25 c.p.c. Dopo la chiusura della procedura per la presentazione della domanda sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in apposita sezione personale, è stato possibile prendere atto del punteggio riconosciuto, sia in termini complessivi che per ogni singolo titolo culturale e di servizio inserito, nonché la posizione all'interno di ogni graduatoria di istituto di ogni scuola scelta. Da tale sezione è stato verificato che il servizio militare svolto non in costanza di nomina è stato erroneamente valutato con il punteggio di 0,6, per ogni profilo professionale sopra indicato, anziché quello corretto di 6 punti, come riconosciuto anche dalla recente Ordinanza del Consiglio di Stato n. 6581-21 del 10 dicembre 2022. [\(all. 4](#) schede valutazione punteggio)

Successivamente sono state pubblicate le graduatorie definitive di istituto III° fascia per il personale ATA per ogni profilo, come da avviso sul sito della scuola a cui è stata inoltrata telematicamente la domanda [\(all.5](#) avviso e graduatorie scuola capofila) In particolare il ricorrente ha ottenuto solo il riconoscimento del seguente punteggio:

profilo assistente amministrativo (AA): 7,85;

Profilo collaboratore scolastico (CS): 6,85;

Profilo operatore scolastico (OS): 6,85

Diversamente in caso di attribuzione di un punteggio corretto per l'anno di servizio militare dichiarato (ovvero 6 punti anziché solo 0,60) lo stesso avrebbe il seguente miglior punteggio:

Profilo AA: 13,25 (7,85 + 5,4, considerato il punteggio di 0,60 già attribuito)



Profilo CS: 12,25 (6,85+ 5,4, considerato il punteggio di 0,60 già attribuito)

Profilo OS; 12,25 (6,8 + 5,4, considerato il punteggio di 0,60 già attribuito)

Da un esame delle graduatorie di ogni singola scuola si evince che lo stesso a seguito dell'errato il punteggio 'occupa posizione molto bassa.

Diversamente con l'attribuzione di un corretto punteggio per il titolo di servizio dichiarato, il ricorrente occuperebbe posizioni nelle graduatorie, in ogni profilo, di gran lunga migliore.

Le predette migliori posizioni aumenterebbero in termini esponenziali le occasioni di convocazioni per l'assegnazione di supplenze brevi, importantissime al fine della maturazione del punteggio per titoli di servizio da inserire nel prossimo aggiornamento di valenza triennale.

In data 21.10.2024 è stata inviata lettera di diffida alle amministrazioni convenute per la rettifica del punteggio che non sortito alcun effetto. (all. 6)

Il Decreto ministeriale n. 89/2024 è del tutto illegittimo e va disapplicato nella parte de quo che si pone in contrasto con la normativa primaria e, in particolare modo, con gli artt. 569 comma 3 e 497 comma 7 del D.Lgs. 297/94, non abrogate, che riconoscono una validità, a tutti gli effetti del servizio militare espletato, norma a portata generale che, certamente non può essere oggetto di interpretazione alcuna, ancorché in pejus. Infatti, nel rispetto della gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come è il Decreto ministeriale di cui si chiede la disapplicazione, non può derogare ad una norma di rango superiore (in tal caso il D. Lgs 297/94 e d.lgd 66/2000) tenuto conto che la valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che ragionevolmente il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario ai fini dell'inserimento della III fascia delle graduatorie ATA per cui vi è causa.

Tanto premesso in fatto, si precisa in

DIRITTO

A) L'art. 52 della Costituzione, la legge n. 282/1969, la normativa primaria in materia scolastica il D.L.gs. n. 297/1994 e il D.lgs. n. 66/2000: illegittimità del D.M. n. 89 del 21.5.2024, disapplicazione.

La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021 e da ultimo da ultimo il DM n.89 del 21.5.2024,



oggi impugnato e di cui si chiede in parte la disapplicazione, hanno subordinato la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina.

Addirittura, nell'ultimo D.M. n. 89/2024 si prevede, nel caso di servizio militare svolto non in costanza di nomina, la sua qualificazione è diversa da quello svolto in costanza di nomina e con attribuzione di un punteggio *in peius* per il primo.

Si legge nel detto decreto ministeriale ([all. 2](#)) alla pag 18: *“Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.*

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”
(all)

Tale disposizione, tra l'altro inserita in un allegato e nella parte chiamata “Avvertenze”, ha esplicitamente violato le norme di rango costituzionale, l'art. 52, e la conseguente normativa primaria vigente in materia, D.lgs. n. 297/1994 e il d.lgs. n. 66/2000, art. 2050.

La legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto nella medesima qualifica con il chiaro intento di rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui “l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo” (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279).

Attraverso un breve excursus nella normativa sul punto si nota che già la **Legge n. 282/1969**, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4, ha stabilito che *“....ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica”*. La successiva **Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all'art. 20**, ha stabilito che *“...il*



periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico".

Nel settore scolastico la valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7 e dall'art. 569 comma 3 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, "[...] *il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]*".

Con riferimento specifico al personale ATA della scuola e al precedente bando del 2021 (d.m. 50/2021) che prevedeva la medesima disposizione oggi contestata (attribuzione diverso punteggio) **il tribunale di Roma con sentenza n.6165 del 28 Giugno 2022** ha osservato: "*...., si evidenzia che, con riferimento al personale non docente, l'art. 569, c. 3, D. Lgs. 297/94 statuisce espressamente che ai fini della carriera "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti", senza operare alcuna distinzione tra il servizio prestato in costanza di un rapporto di impiego scolastico o meno. Tale norma, peraltro, non fa che riprodurre la stessa identica previsione che vale per il personale docente ai sensi dell'art. 485, c. 7, del medesimo decreto. Ebbene tale testo normativo ha dettato una disciplina organica dell'intero settore scolastico in virtù della previsione di cui all'art. 676 dell'atto normativo, che testualmente dispone "le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante". Quanto sopra non risulterebbe inoltre in contrasto con una corretta interpretazione dell'art. 2050 D. Lgs. 66/2010, contenente la disciplina dell'ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al*



*secondo comma, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”. Appare evidente che la norma di cui all'art. 569, c. 3, D. Lgs. 297/94 debba essere interpretata nel senso della piena equiparabilità dei sevizi di leva e dei sevizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo. Questa ricostruzione, come sopra accennato, è confermata da una corretta interpretazione dell'art. 2050 D. Lgs. 66/2010, in quanto il comma 1 e 2 non sono in contrasto, ma debbono essere letti in un rapporto di specialità per specificazione e quindi il secondo comma deve essere inteso che anche (ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali e, nel caso di specie, ai fini della formazione della graduatoria. Tale lettura coordinata, d'altronde è in linea con quanto disposto dall'art. 52 Cost. ai sensi del quale, coloro che siano chiamati ad un servizio obbligatorio nell'interesse dello Stato, non possano subirne un nocumento superiore a quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico o essere costretti a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi. Secondo un principio generale, pertanto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato per legge sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (secondo quanto disposto dall'art. 569, c. 3, D. Lgs. 297/94 , come anche ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, c. 2 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati a seguito del solo conseguimento del titolo abilitativo per l'iscrizione in graduatoria in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010) (cfr. Cons. Stato Sent. n. 3286/22; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 5679/2020). 2.3. **In considerazione del quadro normativo appena ricostruito, pertanto, il D. del Ministero dell'Istruzione 50 del 3.3.2021 dev'essere necessariamente disapplicato, nella parte in cui, all. A del***



medesimo decreto, alla lett. a), sez. Avvertenze, è stabilito che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” in quanto illegittimo, ponendosi in aperto contrasto con la normativa di rango primario dettata in materia ed introducendo una irragionevole discriminazione tra le posizioni dei singoli candidati. In accoglimento del ricorso, dunque, le graduatorie d’istituto di 3° fascia del personale ATA devono essere necessariamente riviste da parte del Ministero dell’Istruzione, con il riconoscimento in favore dei ricorrenti del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di 6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. ..”.

La pronuncia ha trovato conferma in sede di Corte di appello di Roma con la sentenza n. 1658/2024 del 26.2.2024. [\(all. 7\)](#)

Alla luce del chiaro testo normativo citato è incontrovertibile che il servizio militare prestato dopo l’entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria, deve essere valutato come titolo pari ad un anno di servizio, (svolto presso la scuola nel caso di specie) indipendentemente dalla costanza del rapporto d’impiego.

La giurisprudenza ha in proposito precisato che “l’art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell’impiegato né all’adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d’impiego deve essere computato d’ufficio a opera dei competenti organi” (Consiglio di Stato, Sez. I, 5 aprile 1989, n. 1598).

E’ evidente che il legislatore nello stabilire la “**validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile**”, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all’art. 52 Cost. secondo cui “l’adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la



posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo". (Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297).

La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio. In altre parole, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare *"la posizione di lavoro"* del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso riconoscere, ai cittadini idonei agli obblighi di leva, la medesima valutazione del servizio svolto a favore dello Stato, che per ovvie ragioni non potevano svolgere altri servizi lavorativi, quali l'accettazione di supplenze presso l'amministrazione scolastica. Invero un ragionamento diverso avrebbe di fatto penalizzato i cittadini italiani maschi idonei al servizio militare senza che gli stessi potevano adottare una scelta differente attesa l'obbligatorietà del servizio di leva.

La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008) ha infatti osservato *".. se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]".* La condizione richiesta dai diversi decreti ministeriali susseguitesì nel tempo, ed oggi quello contestato ed impugnato di cui si chiede la disapplicazione in parte qua, il D.M. 89/2024, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcun incarico, pur se in possesso del titolo di studio valido, proprio perché, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il diploma della scuola superiore di secondo grado per accedere ai concorsi nella pubblica amministrazione, il cittadino di sesso maschile dichiarato "idoneo", ai sensi della legge 31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.



Sulla base della normativa citata la disposizione del d.m. n. 89/2024 che attribuisce un punteggio di gran lunga inferiore al servizio militare prestato non in costanza non ha alcun appiglio giuridico e deve essere disapplicata.

B) La giurisprudenza di merito e di legittimità sulla presente controversia.

La controversia posta all'attenzione dell'Ill.mo Giudice del lavoro adito non è nuova e sulla stessa si è formata un'ampia giurisprudenza, la quale si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare, anche se non prestato in costanza di nomina, con l'attribuzione di un punteggio pieno e non ridotto.

Invero, già verso l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 (richiamato nel DM n. 44/2011) era stato promosso ricorso (R.G. n. 8637/2006) e il T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, con sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n.4 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) ha annullato il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili **solo se prestati in costanza di nomina**. Di volta in volta il tribunale amministrativo del Lazio ha annullato i diversi decreti ministeriali che si sono susseguiti nel tempo (ogni triennio) con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010, ribadendo e rinforzando la suddetta motivazione, confermata anche dal Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, inoltre ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le seguenti ordinanze nn. 4028/209, 4031/09 e infine con la sentenza n. 9335/2010. In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: “... *Si tratta di norma*



equilibratrice che – in applicazione del principio al sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativa della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi ...”.

Con riferimento al d.m. n. 50/2021 (nel D.M. n. 89/2024 oggi impugnato, di cui si chiede la disapplicazione, viene riprodotta pedissequamente la medesima disposizione nella sezione “avvertenze sulla valutazione dei titoli”) **il Consiglio di Stato, sezione settima, con la sentenza n.1720 del 10.03.2022, ha dichiarato illegittima nella parte in cui è riconosciuto un punteggio inferiore al servizio di leva obbligatorio non svolto in costanza di rapporto di impiego. [\(all. 8\)](#)**

Dunque, la disposizione oggi impugnata del D.M. 89/2024 viola platealmente il dispositivo delle predette sentenze e sono da ritenersi affette da radicale **nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990. Il Ministero non ha seguito quanto imposto dai Giudici, i quali hanno, da sempre, sostenuto che il servizio militare di leva, non in costanza di nomina, è sempre valutabile come svolto in costanza di rapporto di impiego.** La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge ictu oculi anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia erga omnes (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008, n. 1278 e 4 settembre 2002, n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St. sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977). L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate



in base alla disposizione già annullata. È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili non solamente in sede amministrativa ma anche ormai in sede di giurisdizione ordinaria (Tribunale di Brindisi del 30.12.2011 e l'interessante ordinanza n. 78, del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania). Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione con **l'ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020** (n. 25472/2014 R.G.), ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n. 459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su fattispecie in parte diversa ma il cui principio di diritto enunciato trova perfetta aderenza anche alla fattispecie in esame e al diritto fatto valere dal ricorrente con la domanda di disapplicazione del D.M. n. 89/2024 in parte *qua*.

Secondo la Suprema Corte, infatti, *“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”*.

La Suprema Corte ha, invero, ritenuto non decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 d.lgs. 66/2000 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie.

Ed infatti, anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (cfr. Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni *lato sensu* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro. Dunque, esse non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.



Tanto è stato confermato anche dalla Suprema Corte di Cassazione con pronuncia n. 35380 del 18.11.2021 con cui viene correttamente privilegiato un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa de quo, atteso che, in base all'art. 52 comma 2, secondo periodo, della Cost., la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, in quanto diversamente opinando, ossia se il dipendente non fosse tenuto indenne dalla preclusione all'accesso agli incarichi di insegnamento, oltre che agli effetti sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi, l'assetto normativo di riferimento sarebbe di dubbia costituzionalità in quanto l'adempimento di doverose prestazioni verso la nazione si tradurrebbe in uno svantaggio nelle procedure pubbliche selettive.

In buona sostanza la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che, sia prima che dopo l'entrata in vigore dell'art. 2050 del d.lvo n. 66/2010 i dipendenti del Ministero dell'istruzione hanno sempre diritto a vedersi computare il servizio militare svolto in quanto è necessario effettuare una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, alla stregua della quale il comma 2 non si pone in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, bensì ne costituisce una mera specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Secondo la Cassazione infatti una contrapposizione tra quei due commi sarebbe non solo del tutto illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 della Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, pertanto, una corretta interpretazione dell'assetto normativo impone di ritenere che il citato art. 2050 non contrasti con l'art. 485, comma 7, del TU. n. 297/94, per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato devono essere sempre utilmente valutabili, sia ai fini della carriera che dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se non prestati in costanza di rapporto di lavoro.



L'interpretazione costituzionalmente orientata della Cassazione risulta pienamente condivisibile in quanto la Corte Costituzionale ha costantemente rimarcato che *“il concetto di posizione di lavoro non deve essere considerato equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione dell'occupazione; è un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio anche il diritto alla indennità di anzianità, quale che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura. Di conseguenza, una disposizione di legge ordinaria ... implicante la limitazione di un diritto del prestatore d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima”*. (così Corte Costituzionale, 16/02/1963, n. 8).

Nella fattispecie in esame la norma che danneggia il ricorrente, identica a quella del D.M. 50/2021 dichiarata illegittima **dal Consiglio di Stato, Roma** (Sezione Settima) **n. 1720/2022**, pubblicata in data 10/03/2022 nella parte in cui attribuiva il punteggio inferiore di 0,60 anziché quello di 6 punti al servizio svolto quale servizio di leva obbligatorio, è ancora una volta riportata:

“ALLEGATO A- TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T. A. AVVERTENZE A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica.

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva.”

Le tabelle di valutazione dei titoli di riferimento per il profilo di Assistente amministrativo sono inserite nell'Allegato a/1 – titoli di servizio punti 7.1 e 9, per il profilo di Collaboratore Scolastico nell'Allegato a/5 – titoli di servizio punti 4.1 e 6 e per il profilo di Operatore Scolastico 1 'Allegato A/6 titoli di servizio punti 4.1. e 6, dalle quali si evince la diretta applicazione della disposizione della lettera A delle “Avvertenze” sopra riportata



Il minor punteggio 0.60 (per un intero anno) è attribuito solo al servizio di leva “non in costanza di rapporto di impiego” senza che tale diversa e penalizzata valutazione perpetrata a danno del ricorrente sia oggetto di adeguata motivazione in punto di diritto, anche alla luce della normativa sopra richiamata e delle pronunce della giurisprudenza che ha ben chiarito che la norma di rango primaria non pone alcuna limitazione al riconoscimento del servizio obbligatorio di leva reso tra costanza o meno di un rapporto di lavoro.

Tale disposizione è illegittima e deve essere disapplicata in quanto non conforme al dato normativo di rango primario già esaminato.

In particolare si è pronunciata a favore del riconoscimento di un punteggio intero di 6 punti la Corte di Appello di Roma con la sentenza n. 1658/2024 del 26.2.2024. ([all. 7](#))

Argomentando, in particolare, da alcune pronunce del giudice amministrativo intervenute proprio sul DM 50/2021, la detta Corte di appello, aderendo alla prospettazione del lavoratore, ha affermato in maniera lapidaria il principio che “*il servizio obbligatorio reso nell’interesse della Nazione non deve determinare la perdita dell’utile valutazione del periodo a fini concorsuali e selettivi*” e che pertanto “*La sentenza impugnata, che non ha riconosciuto la generale valutabilità del servizio di leva ai sensi delle richiamate disposizioni, non ha ravvisato un contrasto tra l’art. 569 d.lgs. 297/1994, l’art. 2050 o.m. e la tabella A del DM 50/2021 e non ha disapplicato la norma regolamentare, non è dunque conforme a tali principi e va pertanto riformata*”, così dichiarando “*il diritto [del ricorrente] a ottenere la valutazione del servizio militare di leva non assolto in costanza di nomina con attribuzione di complessivi punti sei per anno a valere sulle graduatorie di istituto di terza fascia per il personale ATA valide per il triennio 2021/2024*”.

Anche il dictum della Suprema Corte di Cassazione espresso con la sentenza 15965/24, anche se emesso con riferimento al d.m. del 2011 che prevedeva la non attribuzione del punteggio se non svolto in costanza di nomina, può trovare diretta applicazione anche alla fattispecie in esame nella quale il d.m. n. 89/2024 prevede il riconoscimento di un punteggio al servizio militare anche se svolto non in costanza di nomina di ma di gran lunga inferiore (0.6) rispetto a quello svolto in



costanza di rapporto di pubblico impiego (6), che afferma. *“deve essere ribadita l’opinione secondo cui, «in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, ... il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali» (Cass. n. 5679/2020). Il comma 1 dell’art. 2050 sancisce che «I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici». E non si ravvisa una valida ragione per interpretare il comma 2, con il suo riferimento al servizio prestato «in pendenza di rapporto di lavoro», come una norma volta a svuotare di contenuto l’ampio principio affermato nel comma precedente. Anche perché tale affermazione generale è «coerente altresì con il principio di cui all’art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi» (v., ancora, Cass. n. 5679/2020). Secondo questa corretta «linea interpretativa, in cui l’art. 2050 si coordina e non contrasta con l’art. 485, comma 7, cit., ... il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)» (così sempre Cass. n. 5679/2020; conformi Cass. nn. 15127/2021; 15467/2021; 41894/2021). Ne consegue che correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto di dover disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell’art. 2, comma 6, del d.m. 44/2011, che dispone diversamente rispetto alle graduatorie ad esaurimento, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro (in tal senso,*



rispetto all'analogia previsione del d.m. 42/2009, si è espresso anche il Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4343/2015).”

In conclusione, la norma di portata generale, con riferimento specifico al personale Ata della scuola, cioè l'articolo 569 comma 3 del d.lgs. n. 297/1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, secondo cui il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti, non può essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma primaria connotata da alcuna limitazione.

Pertanto, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986 n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.

Applicando questi principi di diritto al caso di specie appare evidente, dunque, che sin dal primo inserimento anche il Sig. Izzo ha diritto ad un ricalcolo del punteggio e l'operato della Pubblica Amministrazione risulta, dunque, totalmente fuori da ogni logica giuridica. Il Ministero dell'istruzione e del Merito e gli uffici territoriali delegati, sin dal momento della presentazione della domanda, avrebbero dovuto attribuire a parte ricorrente un punteggio complessivo per il Profilo AA: 13,25 (7,85 + 5,4, considerato il punteggio di 0,60 già attribuito), per il Profilo CS: 12,25 (6,85+ 5,4, considerato il punteggio di 0,60 già attribuito) e per il Profilo OS; 12,25 (6,8 + 5,4, considerato il punteggio di 0,60 già attribuito). Nello specifico, il ricorrente ha prestato il servizio di leva dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie in quanto il titolo di studio è stato conseguito nell'a.s. 1989 – 1990, mentre il servizio militare di leva è stato espletato nel periodo dal 10 novembre 1992 al 9 giugno 1993 come da documentazione che si produce [\(doc. 9\)](#). Quindi il servizio è stato prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio [\(all. 10\)](#) e la norma si applica pertanto anche al ricorrente. Le considerazioni che precedono, che affondano le loro radici in una lettura costituzionalmente orientata della normativa di settore, determinano l'accoglimento della domanda in questa sede proposta. Domanda, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione.



Tutto ciò premesso, il sig. Angelo Izzo, come sopra identificato, rappresentato e difeso

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del lavoro adito, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia accogliere le presenti

CONCLUSIONI

- il riconoscimento, previa disapplicazione per l'annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 89/2024, e qualsiasi atto amministrativo ad esso connesso, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., valevole per il triennio 2024/2027, nella parte in cui, allegato A- tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A., Avvertenze punto A), è stabilita l'attribuzione di un minore punteggio, pari a 0,60, per il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, in quanto considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anziché quello pieno di punti 6 attribuito per il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego della medesima qualifica, e per l'effetto si dichiara l'accertamento del diritto del ricorrente, sig. Angelo Izzo, all'assegnazione del maggior punteggio corretto pari a 6 punti per l'anno di servizio militare prestato seppure non in costanza di nomina ma dopo il conseguimento del titolo di accesso al profilo, e conseguente disporre la condanna dell'amministrazione convenuta, ognuna per le rispettive responsabilità e competenze, alla rideterminazione/rettifica del punteggio assegnato a seguito della valutazione della domanda di aggiornamento ed primo inserimento, per ogni profilo professionale indicato, valevole per gli aa.ss. 2024/2027 con l'aggiunta di 5,40 punti, in quanto 0,60 già sono stati attribuiti, e, in particolare, per il profilo di Assistente Amministrativo di punti 13,25, per il profilo di Collaboratore Scolastico di punti 12,25 e, a seguito della domanda di primo inserimento, per il profilo di operatore scolastico (OS) pari a punteggio di 12,25.
- Per l'effetto, condannare le amministrazioni convenute ad adottare i provvedimenti necessari per procedere alla rettifica delle singole graduatorie



d'istituto di terza fascia personale ATA per ogni profilo professionale di appartenenza (AA, CS e OS) pubblicate nelle singole scuole indicate nella domanda di inserimento/aggiornamento del 25.06.2024, in cui è inserito il ricorrente, con l'esatta collocazione in esse con il punteggio così rideterminato come sopra accertato con decorrenza dalla loro prima pubblicazione.

- condannare l'amministrazione resistente al pagamento dei diritti, onorari e spese di giudizio, oltre CPA ed IVA ex lege.

In via Istruttoria:

si allegano in copia i seguenti documenti: 1) Ricorso ex art. 414 c.p.c.; 2) D.M. n. 89 del 21 maggio 2024; 3) Domanda di aggiornamento e inserimento del 25.6.2024; 4) Schede valutazione titoli dichiarati in domanda. 5) Decreto pubblicazione graduatorie definitive e graduatorie dei tre profili. 6) Lettera diffida del 21.10.2024 rettifica punteggio a mezzo pec con ricevute; 7) Sentenza Corte di Appello di Roma n. 1658/2024. 8) Sentenza Consiglio di Stato n. 1720/022. 9) Certificato assolvimento leva obbligatoria e congedo definitivo. 10) Diploma di scuola secondaria superiore dichiarato nella domanda di aggiornamento. 11) sentenza Consiglio di Stato n. 3286.2022. 12) CCNL scuola vigente

ISTANZA PER EVENTUALE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI.

Il sottoscritto procuratore non ritiene necessario l'integrazione del contraddittorio e la notifica del presente ricorso a tutti i soggetti che sono inseriti nelle diverse e numerose graduatorie di istituto terza fascia ATA per i profili AA, CS e OS, atteso che l'istanza di tutela giudiziaria attiene alla corretta applicazione delle norme primarie citate e la conseguente disapplicazione della norma secondaria, il DM. N. 89/2024 e provvedimenti e atti conseguenti, per violazione delle prime.

In ogni caso, qualora l'Ill.mo Giudice adito ritenesse necessario l'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di terza fascia ATA indicate indicate nella domanda di aggiornamento e/o primo inserimento di cui all'allegato, si chiede sin da subito di autorizzare la notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Ministero



dell'istruzione e della Ricerca e dell'USR per la Lombardia, attese le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi e gli indirizzi degli eventuali controinteressati e procedere alla notifica del ricorso nei modi ordinari, con l'oggettivo rischio di una incompleta notifica oltre ad una dilazione dei tempi del processo.

Il valore della causa del ricorso è indeterminato ed è dovuto il versamento del C.U. pari ad € 259,00.

Latina – Pavia, lì data del deposito

Avv. Michela Arduini

